

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti; dall'avv. Franco Matera; Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI SERGIO MOTTA (Presidente della Soc. Valsesia Calcio), GIUSEPPE BORDIGA (Presidente della Soc. SS Quaronese), CIRO DI CAPRIO (Presidente della Soc. ACD Real Valduggia) E GIULIA SMANIOTTO (Presidente della Soc. ASD Serravallese 1922) E DELLE SOCIETA' VALSESIA CALCIO, SS QUARONESE, ACD REAL VALDUGGIA E ASD SERRAVALLESE 1922, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 70 del 30.4.2009).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva prodotta dalle società appellate (peraltro mancante della sottoscrizione di una di esse, la AC Valsesia Calcio) perché pervenuta fuori termine; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l'applicazione ai sigg.ri Sergio Motta, Giuseppe Bordiga, Ciro Di Caprio e Giulia Smaniotto della sanzione dell'inibizione di giorni 30 ciascuno ed alle Società AC Valsesia Calcio, SS Quaronese, ACD Real Valduggia e ASD Serravallese 1922 quella dell'ammenda di € 600,00 ciascuna, osserva quanto segue.

La fonte su cui è basato il deferimento è rappresentata da un articolo apparso su un periodico locale e dalla nota 12.6.2008 del Delegato Provinciale di Biella.

Quest'ultima gode di fede privilegiata attestando fatti di cui il dirigente federale afferma l'esistenza.

Pertanto era onere dei deferiti fornire elementi probatori che dimostrassero l'inesattezza dello svolgimento dei fatti siccome illustrato in tale nota.

Non avendolo fatto proprio sulla base dell'esistenza di tale nota si può affermare che sia stata raggiunta la prova dell'evento contestato, e quindi ritenere con certezza che le società deferite hanno preso parte alla manifestazione direttamente ed in veste ufficiale.

L'impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale deve essere quindi riformata come risulta in dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e in riforma dell'impugnata decisione infligge ai sigg.ri Sergio Motta, Giuseppe Bordiga, Ciro Di Caprio e Giulia Smaniotto la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno ed alle Società AC Valsesia Calcio, SS Quaronese, ACD Real Valduggia e ASD Serravallese 1922 la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna.

**(291) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO LAVARONI (Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Buttrio) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 76 del 30.4.2009).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del sig. Giancarlo Lavaroni la sanzione dell'inibizione per mesi 4.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Lavaroni chiede il proscioglimento da ogni addebito.

In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Enrico Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

Rilevato, inoltre, che non è stata versata la tassa, seppur ritualmente richiesta al ricorrente dalla Segreteria di questa Commissione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 26 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete